



### OSSERVATORIO SULLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA N. 1/2021

#### 1. LA CORTE SANCISCE L'ESTRANEITÀ DELL'EUROGRUPPO DAL QUADRO GIURIDICO DELL'UNIONE ANCHE NELL'AMBITO DEI RICORSI PER RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

Il 16 dicembre 2020, la Corte si è pronunciata sul caso *Chrysostomides* (Sentenza della Corte – Grande Sezione – del 16 dicembre 2020, cause riunite [C-597/18 P](#), [C-598/18 P](#), [C-603/18 P](#) e [C-604/18 P](#), *Consiglio dell'Unione Europea e.a. c. K. Chrysostomides & Co. e a.*, ECLI:EU:C:2020:1028), relativamente alle richieste di annullamento proposte dal Consiglio contro due sentenze del Tribunale (Sentenza del Tribunale – Quarta Sezione ampliata – del 13 luglio 2018, causa T-680/13, *K. Chrysostomides & Co. LLC e a. c. Consiglio dell'Unione europea e a.*, ECLI:EU:T:2018:486; Sentenza del Tribunale – Quarta Sezione ampliata – del 13 luglio 2018, causa T-786/14, *Eleni Pavlikka Bourdoulali e a. c. Consiglio dell'Unione europea e a.*, ECLI:EU:T:2018:487) riguardanti azioni di risarcimento del danno intentate, tra gli altri, nei confronti dell'Eurogruppo (per un commento, cfr. M. MARKAKIS, A. KARATZIA, *The Final Act on the Eurogroup and Effective Judicial Protection in the EU: Chrysostomides*, in [EU Law Live](#), 22 December 2020).

La vicenda, come già osservato commentando le conclusioni dell'avvocato generale Giovanni Pitruzzella (F. BATTAGLIA, *Alcune riflessioni sulla natura giuridica dell'Eurogruppo alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e delle recenti conclusioni dell'avvocato generale Pitruzzella nel caso Consiglio c. K. Chrysostomides e altri*, in *questa Rivista*, 2020, pp. [726-736](#)) offre interessanti spunti di riflessione sulla natura giuridica dell'Eurogruppo, visto che la Corte, tra le altre cose, è stata chiamata a pronunciarsi proprio su quest'aspetto.

Per chiarezza espositiva, si ricorda che la sentenza del Tribunale trae origine da un ricorso intentato, ai sensi dell'art. 268 TFUE, contro Consiglio, Commissione, BCE e Eurogruppo, volto ad ottenere il risarcimento del danno cagionato da queste ultime nel contesto che ha portato all'erogazione di liquidità d'urgenza a favore della Repubblica di Cipro. Segnatamente, gli atti contestati erano: la decisione del Consiglio direttivo della BCE, del 21 marzo 2013, relativa all'erogazione di liquidità di emergenza nei confronti della Repubblica di Cipro; la decisione del Consiglio del 25 aprile 2013, contenente le misure specifiche che la Repubblica di Cipro avrebbe dovuto attuare al fine di ottenere la detta liquidità d'urgenza; il protocollo d'intesa del 26 aprile 2013 sulle condizioni specifiche di politica economica, stipulato tra la Repubblica di Cipro e il Meccanismo europeo di stabilità (MES); le dichiarazioni dell'Eurogruppo del 25 marzo, del 12 aprile, del 13 maggio e del 13 settembre 2013 concernenti Cipro. Secondo i ricorrenti, infatti, la Repubblica di Cipro, al fine di

rispettare gli impegni assunti con la Commissione, la BCE e l'Eurogruppo, avrebbe adottato una serie di misure lesive nei loro confronti, in quanto le stesse avrebbero comportato una riduzione sostanziale del valore dei depositi, delle azioni e dei titoli di credito in loro possesso. Sebbene il Tribunale avesse respinto nel merito entrambi i ricorsi, lo stesso aveva altresì rigettato, in ambedue i casi, le eccezioni di irricevibilità sollevate dal Consiglio e dalla Commissione, in base alle quali, non essendo l'Eurogruppo né una formazione del Consiglio, né un organo, né un organismo dell'Unione, esso non avrebbe potuto far sorgere la responsabilità extracontrattuale di quest'ultima.

A giudizio del Tribunale, infatti, l'Eurogruppo sarebbe un ente dell'Unione istituito formalmente dai Trattati e destinato a contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione. Pertanto, gli atti e i comportamenti che lo stesso compie nell'esercizio delle competenze attribuite dal diritto dell'Unione sarebbero imputabili all'Unione. A tal riguardo, i giudici del Tribunale avevano anche rilevato che qualsiasi soluzione di senso opposto sarebbe stata in contrasto con il principio dell'Unione di diritto, nella misura in cui avrebbe legittimato l'istituzione, all'interno stesso dell'ordinamento giuridico dell'Unione, di enti i cui atti e comportamenti non potrebbero far sorgere la responsabilità di quest'ultima (Causa T-680/13, punti 113 e 114; causa T-786/14, punti 109-110).

Con tali argomentazioni, quindi, il Tribunale era giunto ad una conclusione differente da quella precedentemente assunta dalla Corte nell'ambito dei ricorsi per annullamento, segnatamente nel caso *Mallis*, in cui aveva dichiarato l'ammissibilità del ricorso contro gli atti adottati dall'Eurogruppo, stabilendo che quest'ultimo non potesse né essere assimilato a una formazione del Consiglio, né essere qualificato come organo o organismo dell'Unione ai sensi dell'art. 263 TFUE (sentenza della Corte – Grande Sezione – del 20 settembre 2016, cause riunite da *C-105/15 P a C-109/15 P, Konstantinos Mallis e altri c. Commissione europea e Banca centrale europea*, ECLI:EU:C:2016:702, punto 61) .

Il tribunale, nel discostarsi dalla tesi sostenuta dalla Corte nel caso *Mallis*, ha ricordato che, per consolidata giurisprudenza, l'individuazione delle entità dell'Unione qualificabili come "istituzioni" ai sensi dell'articolo 340, secondo comma, TFUE, deve essere effettuata sulla scorta dei criteri propri di tale disposizione, che sono diversi da quelli che governano l'individuazione degli organi e degli organismi contemplati all'articolo 263, primo comma, TFUE. Ai fini dell'articolo 263 TFUE, infatti, il criterio rilevante concerne la facoltà dell'ente convenuto di adottare atti destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Per contro, ai sensi dell'articolo 340, secondo comma, TFUE, occorre determinare se l'ente dell'Unione al quale l'atto o il comportamento censurato è imputabile sia stato istituito dai Trattati e abbia il compito di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Unione (In tal senso, cfr. sentenza del 10 aprile 2002, *T-209/00, Frank Lamberts c. Mediatore europeo*, ECLI:EU:T:2002:94, punto 49).

Come detto, già l'avvocato generale Giovanni Pitruzzella, nelle sue conclusioni, aveva respinto la tesi del Tribunale, ritenendo che, essendo l'Eurogruppo un organismo esterno al quadro istituzionale e giuridico dell'Unione, i giudici di Lussemburgo non dispongono di competenza giurisdizionale per conoscere le azioni di risarcimento del danno intentate nei confronti di tale organismo, ai sensi dell'articolo 340, secondo comma, TFUE, per eventuali danni cagionati da atti asseritamente pregiudizievoli posti in essere dal medesimo. Tale conclusione, a parere dell'avvocato generale, non pregiudicherebbe la piena applicazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva e non colliderebbe con l'idea dell'«Unione di diritto». Infatti, i privati avrebbero assicurata la tutela giurisdizionale potendo agire con azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti delle istituzioni che adottano gli atti

e i comportamenti che recepiscono e sviluppano le conclusioni dell'Eurogruppo (Conclusioni dell'Avvocato generale Giovanni Pitruzzella presentate il 28 maggio 2020, cause riunite [C-597/18 P](#), [C-598/18 P](#), [C-603/18 P](#) e [C-604/18 P](#), ECLI:EU:C:2020:390, punti 111-112). Il medesimo Avvocato generale, tuttavia, ha rilevato che l'Eurogruppo si occupa di questioni che rientrano nel quadro del diritto dell'Unione. Tra queste, rientrano le discussioni concernenti i progetti di documenti programmatici di bilancio trasmessi dagli Stati membri; quelle riguardanti i pareri della Commissione riguardanti tali progetti e l'esame della situazione e delle prospettive di bilancio per l'intera zona euro basato sulla valutazione globale effettuata dalla Commissione; oppure le discussioni relative all'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, in applicazione dell'articolo 20, paragrafi 2, 3, 4 e 6 del regolamento sul Meccanismo di vigilanza unico.

La sentenza della Corte si pone sulla scia delle conclusioni presentate dall'avvocato generale, nel senso di negare l'appartenenza dell'Eurogruppo al quadro giuridico dell'Unione.

I giudici della Corte sono partiti dall'assunto secondo cui l'Eurogruppo non sarebbe stato istituito dai trattati, ma dalla risoluzione del Consiglio europeo del 13 dicembre 1997, in virtù della quale i ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro (SMME) possono riunirsi in modo informale per discutere questioni connesse alle responsabilità specifiche che condividono in materia di moneta unica.

Ad origine, quindi, tale ente era stato concepito come un organo intergovernativo, esterno al quadro istituzionale dell'Unione, inteso a permettere ai ministri degli SMME di scambiarsi e di coordinare i loro punti di vista in merito a questioni relative alle loro responsabilità comuni in materia di moneta unica, svolgendo così una funzione di collegamento tra il livello nazionale e il livello dell'Unione ai fini del coordinamento delle politiche economiche degli SMME (Cause riunite [C-597/18 P](#), [C-598/18 P](#), [C-603/18 P](#) e [C-604/18 P](#), cit., punto 84). Tale situazione non sarebbe mutata nemmeno a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, all'interno del quale sono state inserite delle norme specifiche sull'Eurogruppo, cioè l'art. 137 TFUE e il protocollo n. 14. Le dette disposizioni, infatti, si sarebbero limitate a formalizzare l'esistenza dell'Eurogruppo e la partecipazione della Commissione e della BCE ai suoi lavori, ma non avrebbero mutato la sua natura intergovernativa.

In altre parole, la Corte ha sostanzialmente accolto la tesi sostenuta dal Consiglio, secondo cui l'articolo 137 TFUE e il Protocollo n. 14 avrebbero il semplice effetto di riconoscere l'Eurogruppo, senza proiettare lo stesso all'interno dell'Unione.

Al riguardo, però, ancor prima di formulare qualsivoglia osservazione critica, occorre subito rilevare un'evidente anomalia nel sito internet del Consiglio, laddove, nella pagina dedicata all'Eurogruppo, viene indicata come base giuridica di quest'ultimo l'art. 137 TFUE e il protocollo n. 14 (si veda il seguente [link](#)). Secondo la tesi prospettata dal Consiglio nel corso del giudizio, infatti, l'art. 137 TFUE e il Protocollo n. 14 sono dei semplici strumenti di "riconoscimento formale", ma non possono essere in alcun modo considerati come la base giuridica dell'Eurogruppo, il cui atto istitutivo risulta essere tutt'oggi la risoluzione del Consiglio europeo del 1997.

È bene, infatti ricordare che, mutuando quanto affermato dalla Corte con riferimento all'adozione degli atti di diritto derivato, l'identificazione della base giuridica di un ente ha una natura costituzionale, che può chiaramente incidere sulla natura dello stesso (sulla scelta della base giuridica nell'adozione degli atti, cfr. sentenza della Corte – Grande Sezione – del 14 giugno 2016, causa [C-263/14](#), *Parlamento europeo c. Consiglio dell'Unione europea*, ECLI:EU:C:2016:435). In ragione di ciò, quindi, non si può ritenere un ente estraneo

all'Unione europea, qual è l'Eurogruppo, possa trovare la propria base giuridica nell'art. 137 TFUE e nel Protocollo n. 14.

Continuando, però, con l'esame della pronuncia, può rilevarsi che la Corte, dopo aver definito la questione relativa all'atto istitutivo dell'Eurogruppo, si è concentrata sulla sua natura giuridica e le sue competenze, sottolineando come si tratti di un organo informale che non è dotato di un potere decisionale proprio. Gli accordi politici conclusi durante le sue riunioni, infatti, devono essere sempre attuati mediante atti delle istituzioni.

Pertanto, ha stabilito che «risulta dall'insieme delle considerazioni che precedono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo 340, secondo comma, TFUE, affermando, ai punti 113 e 114 della prima sentenza impugnata nonché ai punti 109 e 110 della seconda sentenza impugnata, che, a pena di disattendere il principio dell'Unione di diritto, l'Eurogruppo doveva essere considerato come un'entità dell'Unione istituita dai Trattati, i cui atti o comportamenti potevano costituire l'oggetto di un ricorso per responsabilità extracontrattuale dell'Unione dinanzi ai giudici di quest'ultima» (*ibidem*, punto 97).

Inoltre, la Corte ha anche smentito la tesi sostenuta dal Tribunale secondo cui non si sarebbe potuto collocare l'Eurogruppo al di fuori dell'Unione poiché ciò avrebbe contrastato «con il principio dell'Unione di diritto, nella misura in cui consentirebbe l'istituzione, all'interno stesso dell'ordinamento giuridico dell'Unione, di enti i cui atti e comportamenti non potrebbero far sorgere la responsabilità di quest'ultima».

A parere della Corte, infatti, l'impossibilità di presentare un ricorso per responsabilità extracontrattuale non arrecherebbe un pregiudizio al sistema di *rule of law* nell'Unione, poiché i singoli amministrati possono proporre dinanzi ai giudici dell'Unione «un ricorso per responsabilità extracontrattuale dell'Unione contro il Consiglio, la Commissione e la BCE a titolo degli atti o dei comportamenti che tali istituzioni dell'Unione adottano a seguito di siffatti accordi politici» (cause riunite C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P e C-604/18 P, cit., punto 93).

La sentenza della Corte, vista la rilevanza costituzionale che assume la definizione della natura di un organo nel quadro giuridico dell'Unione, merita qualche osservazione critica, sulla scia di quelle già formulate a seguito delle conclusioni dell'avvocato generale (vedi [qui](#)).

Il primo aspetto su cui giova concentrarsi è quello relativo all'atto istitutivo dell'Eurogruppo e agli effetti giuridici dell'art. 137 TFUE e del Protocollo n. 14. Sembra, infatti, poco convincente la tesi secondo cui tali disposizioni possano limitarsi a “riconoscere formalmente” una determinata entità, lasciando la stessa al di fuori del quadro giuridico dell'Unione. In altre parole, benché sia incontestabile il fatto che l'Eurogruppo sia stato istituito attraverso la risoluzione del Consiglio europeo del 1997, sembra altrettanto inequivocabile che il trattato di Lisbona abbia proiettato tale organo all'interno dell'Unione. La parabola istituzionale compiuta dell'Eurogruppo può essere paragonata, per certi aspetti, a quella del Consiglio europeo (tra gli scritti più recenti sul Consiglio europeo, cfr. G. FIENGO, *Il Consiglio europeo nelle dinamiche interistituzionali. Inquadramento giuridico e prassi evolutiva*, Napoli, 2018; W. WESSELS, *The European Council*, London, 2015).

In particolare, si può fare un parallelismo con la condizione del Consiglio europeo nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e l'adozione del trattato di Lisbona, naturalmente con le dovute differenze dovute, soprattutto, al fatto che all'epoca sussisteva il dualismo tra la Comunità e l'Unione, mentre oggi siamo in presenza di un ordinamento giuridico unitario.

Le somiglianze tra i due casi sono molteplici, tra cui: *a)* l'origine al di fuori dei trattati; *b)* l'assenza di un potere decisionale proprio; *c)* un'ambigua natura giuridica, dovuta alla sinteticità delle norme dei trattati che li riguardano (si ribadisce che il parallelismo è con il Consiglio europeo pre-Lisbona).

In quella fase, autorevole dottrina ebbe modo di rilevare come il Consiglio europeo e le istituzioni comunitarie, benché sotto un profilo giuridico-formale fossero entità separate, da un punto di vista pratico fossero caratterizzati da una contiguità delle relative funzioni. Anche alla luce di ciò, quindi, il Consiglio europeo fu considerato come un organo della Comunità, pur non rientrando in senso stretto tra le istituzioni comunitarie (cfr. G.L. TOSATO, *Consiglio europeo*, in S. CASSESE (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, in particolare pp. 1339-1342). Talvolta, lo stesso fu anche definito come "l'unico organo dell'Unione" al tempo esistente (C. CURTI GIALDINO, *Il Trattato di Maastricht sull'Unione europea. Genesi – Struttura – Contenuto – Processo di Ratifica*, Roma, 1993, pp. 39-40; C. ZANGHÌ, *Istituzioni di Diritto dell'Unione europea*, Torino, 2010, p. 155).

Nonostante ciò, in quella fase, la Corte, pur senza mettere in discussione l'appartenenza del Consiglio europeo all'Unione, ha giustamente ritenuto che la legittimità dei suoi atti non potesse essere assoggettata al sindacato di legittimità in forza dell'allora articolo 173 del Trattato CEE (Ordinanza della Corte del 13 gennaio 1995, causa C-253/94 P, *Olivier Ronjansky c. Consiglio dell'Unione europea*, ECLI:EU:C:19954: punto 11).

Al pari di quanto avvenne per il Consiglio europeo a partire dall'adozione dell'Atto unico europeo, cioè dalla prima fase del suo progressivo inserimento nel quadro giuridico dell'Unione, l'Eurogruppo ha conosciuto negli ultimi anni una costante affermazione nella vita dell'Unione, tanto da portarci a ritenere che esso svolga oggi un ruolo da protagonista nella gestione delle fasi più importanti del processo di integrazione europea. Nei suoi confronti, quindi, può ritenersi valido, *mutatis mutandis*, quanto affermato al tempo per il Consiglio europeo, cioè che, sebbene non abbia una competenza propria, sia capace di condizionare in maniera rilevante il funzionamento dell'Unione.

In questa logica evolutiva, l'articolo 137 TFUE e il Protocollo n. 14 assumono una funzione molto importante, poiché, eliminano ogni ambiguità rispetto alla collocazione giuridica dell'Eurogruppo.

Di conseguenza, risulta poco convincente la tesi formulata dalla Corte, secondo cui le dette norme fungerebbero solo da "riconoscimento formale" dell'Eurogruppo, senza, tuttavia, modificare il suo posizionamento fuori dall'Unione. Semmai, sembrerebbe più corretto affermare che con il trattato di Lisbona si è deciso di "riconoscere formalmente" l'importante ruolo svolto dall'Eurogruppo e, pertanto, anche in un'ottica di certezza del diritto, si è deciso di proiettare lo stesso all'interno dell'Unione. Sempre in quest'ottica va interpretata la decisione di codificare, all'articolo 2 del Protocollo n. 14, quanto già affermatosi nella prassi, cioè l'elezione di un presidente stabile. Proprio con riferimento a quest'ultimo, soprattutto in merito alla rilevanza della sua attività per l'Unione europea, in dottrina è stato giustamente ricordato come «[it] was one of the five Presidents of the report that established the architecture for reform in the wake of the economic crisis» (P. CRAIG, *The Eurogroup, power and accountability*, in *European Law Journal*, 2017, p. 235).

Naturalmente, quanto appena detto non intende modificare la natura informale delle riunioni dell'Eurogruppo. I due aspetti anzidetti, cioè la sua appartenenza all'Unione e la sua informalità, non si escludono a vicenda. Il carattere informale, infatti, serve a conferirgli maggiore elasticità e dinamismo nello svolgimento delle sue funzioni (così L. VALENTINO, *Art. 137 TFUE*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, Milano, 2014, p. 1391),



ma non è teso ad escluderlo dall'ordinamento giuridico dell'Unione e, di conseguenza, ad esimerlo da qualsiasi forma di *accountability*. Se così fosse, infatti, si creerebbe un problema di legittimità delle sue azioni.

Il riconoscimento dell'Eurogruppo quale organo dell'Unione, tuttavia, non significa che tutti i suoi atti debbano essere impugnabili per annullamento o nell'ambito di azioni di danni. Di volta in volta, infatti, i giudici dell'Unione dovrebbero valutare se gli specifici atti contestati siano sindacabili ai sensi dell'art. 263 TFUE o dell'art. 340 TFUE.

Ad esempio, nel caso in esame, il Tribunale aveva giustamente deciso che, sebbene non fosse in discussione l'appartenenza all'Unione europea dell'Eurogruppo, il ricorso dovesse essere respinto.

Posizionare l'Eurogruppo al di fuori dell'Unione, così come fatto dalla Corte nel caso in questione, oltre che nel già citato caso *Mallis*, pone dei problemi che vanno ben oltre la ricevibilità dei ricorsi di annullamento o per responsabilità extracontrattuale, poiché conferirebbe a tale organo un'immunità assoluta da qualsiasi forma di controllo, anche extra giurisdizionale.

Ad esempio, la tesi dell'estraneità all'Unione europea dovrebbe indurci a ritenere che i comportamenti dell'Eurogruppo non possano essere denunciati nemmeno dinnanzi al mediatore europeo, visto che quest'ultimo, ai sensi dell'art. 228 TFUE, è deputato a indagare sui casi di cattiva amministrazione compiuti dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. Tuttavia, è noto come l'attuale mediatrice europea abbia più volte indagato sulla trasparenza di tre organi preparatori coinvolti nella preparazione delle riunioni dell'Eurogruppo, traendo delle conclusioni di carattere più generale sulla trasparenza di quest'ultimo. In tali circostanze, la mediatrice ha avuto modo di sottolineare come *«the transparency of the preparatory work provided by the EFC, the EPC and the EWG to be necessary for citizens to obtain a better understanding of the processes that go into forming Eurozone economic policies, which have wide-ranging implications for them»* (Indagine strategica [OI/1/2019/MIG](#), 3 dicembre 2019).

Sempre con riferimento al principio di trasparenza e all'attività svolta dal mediatore europeo, quest'ultimo, proprio nella lettera di congratulazioni inviata a Paschal Donohoe per la sua elezione a presidente dell'Eurogruppo, dopo aver accolto positivamente il fatto che, a seguito delle dette indagini, *«the Eurogroup revamped its transparency policy and introduced an online repository of publicly available documents to facilitate public access to information»*, ha anche affermato che *«tackling the consequences of the Covid-19 pandemic requires high levels of trust in public authorities»*. In tale contesto, quindi, ha ritenuto che *«given the Eurogroup's essential role in shaping the EU's economic response to the crisis, even greater transparency will be critical»*, invitando, altresì Donohoe a prendere in considerazione *«improvements to ensure timely access to information, especially following the issues that have been encountered during the crisis with the online debriefings that take place immediately after Eurogroup meetings»* ([Letter from the Ombudsman to the President of the Eurogroup](#), 16 July 2020).

La trasparenza, d'altronde, è anch'essa uno strumento di controllo, che serve anche a legittimare l'attività delle istituzioni e degli organi dell'Unione. Difatti, richiamando talune affermazioni fatte dalla Corte con riferimento al processo legislativo, ma che possono essere estese a tutti i processi decisionali, è proprio la trasparenza che, nel consentire che i diversi punti di vista vengano apertamente discussi, contribuisce a conferire alle istituzioni una maggiore legittimità agli occhi dei cittadini dell'Unione e ad accrescere la loro fiducia, mentre la mancanza di informazioni e di dibattito può suscitare dubbi nei cittadini, non solo circa la legittimità di un singolo atto, ma anche circa la legittimità del processo decisionale nel suo complesso (cfr. sentenza della Corte – grande sezione – del 1 luglio 2008, cause riunite [C-](#)

[39/05 P e C-52/05 P](#), *Regno di Svezia e Maurizio Turco c. Consiglio dell'Unione europea*, ECLI:EU:C:2008:374, punto 59; sentenza del Tribunale – Settima Sezione ampliata – del 22 marzo 2018, causa [T-540/15](#), *Emilio De Capitani c. Parlamento europeo*, ECLI:EU:T:2018:167, punto 78). In tal senso, in dottrina è stato giustamente affermato che «*the lack of transparency in the Eurogroup's decision-making process means that citizens can make their voice – and, most importantly, their opposition – heard only after the fact, once a decision has been taken*» (B. BRAUN, M. HÜBNER, *Vanishing Act: The Eurogroup's accountability*, Brussels, 2019, p. 30).

Escludere l'Eurogruppo dall'ordinamento giuridico dell'Unione significherebbe, quindi, renderlo immune anche da qualsiasi obbligo di trasparenza ai sensi dei trattati, il che, unito alla rilevanza che lo stesso ha assunto in diversi settori, dall'erogazione di sostegni finanziari agli Stati membri alle attività di valutazione e monitoraggio svolte nell'ambito del semestre europeo, può generare un senso di sfiducia dei cittadini nei confronti dell'Unione europea e determinare un problema di legittimità di taluni atti della stessa [sulla natura delle diverse attività svolte dall'Eurogruppo, cfr., da ultimo, M. MESSINA, *L'Eurogruppo: un forum di discussione informale con i "poteri" di un'istituzione (organo o organismo dell'Unione europea)*, in *Dir. com. sc. int.*, 2019, pp. 415-424].

In conclusione, la sentenza *Chrysostomides* costituisce l'ultimo atto della giurisprudenza dell'Unione in materia di natura giuridica dell'Eurogruppo. Già con la sentenza *Mallis* del 2016, il giudice dell'Unione si era pronunciato per l'irricevibilità dei ricorsi per annullamento contro gli atti adottati dall'Eurogruppo, stabilendo che quest'ultimo non può né essere assimilato a una formazione del Consiglio, né essere qualificato come organo o organismo dell'Unione ai sensi dell'art. 263 TFUE.

Nel caso in questione, la Corte, sulla scia delle conclusioni presentate dall'avvocato generale Pitruzzella, ha escluso anche la ricevibilità dei ricorsi per risarcimento danni, ritenendo l'Eurogruppo un'entità estranea all'Unione europea.

Tale sentenza, in conclusione, appare in assoluta controtendenza rispetto al ruolo estremamente significativo che l'Eurogruppo ha assunto all'interno dell'Unione europea, come diffusamente riconosciuto in dottrina (cfr. R. BARATTA, *Diritto e prassi evolutiva dell'Eurogruppo*, in *Dir. Un. eur.*, 2015, pp. 223-251; P. CRAIG, *The Eurogroup, Power and Accountability*, cit., pp. 234-249; F. MUNARI, *La Corte di giustizia e i nuovi soggetti istituiti nel quadro dell'Unione economica e monetaria*, in AA.VV., *Liber Amicorum Antonio Tizzano. De la Cour CECA à la Cour de l'Union: le long parcours de la justice européenne*, Torino, 2018, p. 661-671; M. MESSINA, *L'Eurogruppo: un forum di discussione informale con i "poteri" di un'istituzione* cit.). La decisione della Corte, tra l'altro, crea motivi di perplessità pure dal punto di vista della legittimità democratica degli attori protagonisti dello sviluppo della politica economica e monetaria (così S. MARINAI, *Democraticità ed efficacia del processo decisionale nell'UE: riflessioni alla luce della prassi recente*, in [questa rivista](#), 2021, p. 74). Invero, collocare l'Eurogruppo al di fuori dell'Unione europea, non significa solo escludere l'impugnabilità dei suoi atti per annullamento o la possibilità di chiamarlo in giudizio per il risarcimento dei danni, ma anche rendere lo stesso immune da qualsiasi forma di controllo o di *accountability*. Ciò, a nostro avviso, si pone in evidente contrasto con taluni dei valori su cui si fonda l'Unione europea, in particolare la tutela dello Stato di diritto e il principio democratico.

FRANCESCO BATTAGLIA